Paolo Paoli
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Via del Brennero, 316
38122 – Trento (TN)

Ordine Commercialisti di Trento e Rovereto n. 651/A
Registro Revisori Legali n. 166909
Albo Gestori della Crisi di Impresa n. 12602

Relazione del revisore indipendente

ai sensi dell'articolo 9 della Legge 6 luglio 2012, n° 96

Al Presidente del

PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio del Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT (di seguito, anche "il Partito"), redatto ai sensi dell'art. 8, c. 2, della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT al 31 dicembre 2025 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e presentazione, come illustrati nella nota integrativa.

Richiamo di informativa

Senza limitare il giudizio espresso sul bilancio, desideriamo introdurre il seguente richiamo di informativa.

Come adeguatamente esposto nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa, documenti a cui si rimanda, il Partito ritiene che continui ad esservi la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità operativa pur in presenza del risultato economico negativo del 2025, pari ad Euro 31.310, che ha portato il patrimonio netto del Partito ad Euro 43.577 e le disponibilità liquide ad Euro 50.756.

Pertanto, il Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2025 è stato redatto sulla base del presupposto che il Partito sarà in grado di continuare ad operare nella sua attività.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità del Revisore Legale per la revisione contabile del rendiconto di esercizio*" della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto al Partito in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli organi preposti per il rendiconto di esercizio

Gli organi preposti sono responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e presentazione, come illustrati nella nota integrativa, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli organi preposti sono responsabili per la valutazione della capacità del Partito di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità operativa, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli organi preposti utilizzano il presupposto della continuità operativa nella redazione del rendiconto di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Partito o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore Legale per la revisione contabile del rendiconto di esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Partito;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli organi preposti, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli organi prepositi del presupposto della continuità operativa e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Partito di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di rendiconto ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione, anche con riferimento a quanto esposto in Nota Integrativa.

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Partito cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

27 Aprile 2026

Dr. Paolo Paoli

Revisore Legale

